



ENTE DI PREVIDENZA  
DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

---

# REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI

## Parte III

---

---

**TESTO FINALE APPROVATO C.I.G.**  
**Delibera n.66 del 05/03/2009**  
**Approvato dai MMVV il 21/05/2009**

---

## **PARTE III – Erogazione di contributi della durata massima di 5 (cinque) anni in conto interessi a fronte di prestiti chirografari stipulati dagli iscritti all'EPPI**

### **ART. 1 - Oggetto**

Per provvedere all'erogazione di contributi in conto interessi a favore degli iscritti ammessi all'accesso a prestiti chirografari finalizzati esclusivamente all'acquisto di macchinari, arredi, attrezzature ed altri beni strumentali ammortizzabili destinati all'esercizio dell'attività professionale, o per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria dell'immobile destinato come studio professionale, è stanziato annualmente, in sede di bilancio preventivo, uno specifico fondo.

Saranno altresì utilizzabili i fondi non erogati a fronte di contributi ammessi e successivamente revocati ai sensi del successivo articolo 6.

Ai fini dell'utilizzo del fondo si farà riferimento agli importi complessivi erogabili in conto interessi per ciascun prestito sulla base dell'importo ammesso a contributo e in ragione della durata dello stesso dichiarata al momento della domanda.

### **ART. 2 - Beneficiari**

Possono essere concesse erogazioni di contributi in conto interessi agli iscritti all'EPPI, a fronte di prestiti chirografari con le modalità ed i limiti previsti dai successivi articoli.

L'erogazione è concessa su domanda redatta in conformità agli appositi modelli predisposti dall'Ente, purchè il richiedente possa far valere con l'Ente un'anzianità contributiva pari ad almeno un triennio e che abbia prodotto - nello stesso triennio precedente la presentazione della domanda - un reddito medio imponibile ai fini IRPEF inferiore a € 60.000,00.

Il requisito dell'anzianità contributiva è soddisfatto se le annualità sono intere, consecutive ed antecedenti la presentazione della domanda.

Il requisito si intende verificato attraverso la regolarità della modulistica obbligatoria e l'effettivo versamento ed accredito dei contributi previdenziali e non risulti debitore per interessi di mora e sanzioni.

### **ART. 3 – Limiti di riferimento per la determinazione del contributo**

La misura dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata all'importo minore tra quello del prestito effettivamente stipulato dall'iscritto ed € 50.000,00.

La durata dell'erogazione del contributo in conto interessi è commisurata a quella minore tra la durata del prestito e cinque anni, e ciò anche nell'ipotesi in cui il finanziamento abbia durata superiore.

### **ART. 4 – Graduatoria delle domande**

L'accesso al contributo è concesso annualmente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che entro il 31 gennaio di ciascun anno delibererà sull'esito delle istanze stilando la graduatoria delle domande pervenute all'Ente nel precedente anno solare.

Nel caso in cui le domande pervenute determinino la erogazione di contributi in conto interessi per importi superiori alla disponibilità stanziata, il Consiglio di Amministrazione predisporrà una graduatoria di ammissibilità sulla base degli elementi di seguito indicati, con l'attribuzione dei relativi punteggi valutativi:

- a) Punti 50 per interventi conseguenti a danni dovuti a stati di calamità naturali dichiarate che hanno provocato lo stato di inagibilità totale o parziale dell'immobile, attestati con il rilascio delle opportune ordinanze sindacali o autorizzazioni;
- b) Punti 50 per acquisti di macchinari o spese di ristrutturazione utili per eliminare le barriere architettoniche, che limitano il normale esercizio dell'attività professionale al soggetto riconosciuto diversamente abile o interessato da una menomazione da infortunio.
- c) Punti 20 per stato di invalidità riconosciuto, non cumulabili con il punto b);
- d) Punti 15 per richiedente con età inferiore a 30 anni;
- e) Punti 10 per ogni familiare a carico;

f) Punti 0,50 per ogni anno di iscrizione all'EPPI.

In ipotesi di parità di punteggio il contributo sarà riconosciuto all'iscritto più giovane e, in caso di ulteriore parità, a quello con maggiore anzianità contributiva previdenziale.

#### **ART. 5 – Compatibilità con altri benefici assistenziali**

Il beneficiario non può chiedere un diverso contributo per forme di assistenza facoltative concesse dall'EPPI (parte I) se non sia estinto il precedente prestito ammesso a contributo.

La condizione del precedente comma non si applica in ipotesi di richiesta di un ulteriore contributo in conto interessi conseguente all'accensione di prestiti chirografari per interventi conseguenti a danni per calamità naturali dichiarate.

L'erogazione del contributo è cumulabile con il riconoscimento di benefici assistenziali di cui alla parte IV.

#### **ART. 6 – Condizioni di ammissibilità, sospensione e revoca del contributo. Importo erogabile.**

L'erogazione del contributo avviene, previa deliberazione del C.d.A. sull'ammissibilità ed accettazione della domanda, mediante la corresponsione diretta annuale all'iscritto dell'importo corrispondente al tasso di interesse fisso del 1,5% annuo determinato in ragione del capitale finanziato, nei limiti di cui al precedente articolo 3, e della durata del finanziamento concesso.

L'erogazione del contributo è comunque subordinata alla regolarità nella presentazione della modulistica obbligatoria e dei versamenti contributivi previdenziali da parte degli iscritti, ed alla regolarizzazione di eventuali precedenti posizioni debitorie dei richiedenti nei confronti dell'EPPI. Non si considerano regolari i debiti previdenziali in corso di rateizzazione.

L'inadempimento degli obblighi previdenziali successivi alla ammissione al contributo determina la sospensione immediata del beneficio. L'Ente, in tale ipotesi, comunicherà, limitatamente alla prima inadempienza, all'iscritto tramite raccomandata A.R. la necessità di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della stessa, evidenziando che in difetto il beneficio verrà revocato.

Il venir meno delle condizioni di iscrivibilità all'EPPI determina la decadenza immediata del beneficio.

#### **ART. 7 – Pagamento del contributo. Ricorso avverso la delibera del C.d.A.**

Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del C.d.A., di cui al precedente articolo 6, l'Ente comunicherà ai richiedenti l'esito della domanda, con esplicita menzione della facoltà di proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione. Il reclamo deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'Ente.

L'Ente pubblicherà la graduatoria sul proprio sito e sull'organo di informazione.

L'accettazione del ricorso da parte dell'EPPI comporta la rimessa in bilancio della somma non erogata con compensazione nello stanziamento da prevedersi per l'anno successivo nella posta in bilancio preventivo. La richiesta di prestito può essere annullata dal richiedente prima dell'erogazione da parte dell'EPPI.

#### **ART. 8 – Limite massimo di erogazione**

Gli importi conseguenti all'ammissione al concorso a contributo in conto interessi complessivamente non possono in ogni caso superare il limite dello stanziamento annuo.